

TRIBUNALE DI AREZZO

R.G. 5157/2014-sub1

Il giudice D.ssa Alessandra Guerrieri,

a scioglimento della riserva di cui al verbale del 10.11.2015,

visto il ricorso per sequestro conservativo ex art. 2905, comma secondo, c.c., proposto in corso di causa da Cometi S.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito, solo COMETI) nei confronti di Malena Dario, relativamente a n. 47500 azioni, rappresentanti il 95% del capitale sociale della Ferrosud S.p.a. in concordato preventivo, oggetto di cessione, in data 7.9.2012, da Cometi S.p.a. alla 2M S.r.l. (all'epoca denominata 2M Teknoimpianti S.r.l.), e successivamente, in data 14.4.2014, dalla 2M S.r.l. a Malena Dario;

dato atto che Malena Dario, costituendosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso;

ricordato che l'art. 2905, secondo comma, c.c., consente il sequestro conservativo dei beni del debitore qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione;

rilevato che, nel caso in specie, COMETI ha già proposto azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, L. Fall. nei confronti di 2M S.r.l., in relazione all'atto di cessione del 7.9.2012, nonché azione revocatoria ex artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c. nei confronti di 2M S.r.l. e di Malena Dario, in relazione all'atto di cessione del 14.4.2014;

ritenuto che non appare fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Arezzo, in favore del Tribunale delle Imprese, sollevata dal Malena Dario nell'ambito del procedimento di merito, n. 5157/2014 R.G. (eccezione che, ove accolta, determinerebbe necessariamente l'incompetenza funzionale del Tribunale di Arezzo anche in relazione al presente correlato procedimento cautelare);

ricordato infatti che, come è noto, le azioni revocatorie proposte ex art. 66 e 67 L. Fall., così come tutte le azioni di cui all'art. 24 L. Fall., rientrano nella competenza funzionale e inderogabile del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza (ex art. 13 D.Lvo n. 270/1999 e art. 8 L. n. 39/2004) e quindi, nel caso in esame, appartengono al Tribunale di Arezzo, che ha appunto dichiarato lo stato di insolvenza di COMETI



(senza che, ai fini della competenza, possa aver rilievo l'organizzazione interna del tribunale medesimo);

ritenuto che neppure appare fondata la richiesta del resistente di dichiarare interrotto il presente procedimento, in conseguenza dell'interruzione del procedimento di merito n. 5157/2014 R.G., dichiarata all'udienza del 10.11.2015 per effetto dell'intervenuto fallimento di 2M S.r.l.: infatti, quest'ultima non è parte del presente procedimento cautelare, e, in ogni caso, il procedimento di merito n. 5157/2014 R.G. è già stato riassunto con apposito ricorso ex art.303 c.p.c. depositato da COMETI lo stesso 10.11.2015, e in seguito al quale è già stata fissata, con decreto datato 13.11.2015, l'udienza per la prosecuzione del giudizio (9.2.2016);

ricordato che la finalità del sequestro conservativo ex art. 2905, comma secondo, c.c. è quella di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria;

rilevato, quanto al *fumus boni iuris*, che, in base ad una prima sommaria valutazione, appare sufficientemente verosimile che l'atto di cessione del 7.9.2012 possa essere revocato ex art. 67, comma 1, n. 1, L. Fall, poiché è documentato che le azioni della Ferrosud sono state vendute da COMETI a 2M S.r.l. al prezzo di € 7,684 ad azione, ovvero ad un prezzo inferiore di oltre il 35% rispetto a quello di € 11,764 ad azione sostenuto da COMETI per il loro acquisto, nel gennaio 2012, e ciò nonostante dal bilancio della Ferrosud per l'anno 2012 (doc. 13 di parte ricorrente) emerge un andamento senz'altro positivo (e quindi tale non giustificare la vendita a prezzo ridotto del pacchetto azionario da parte di COMETI);

ritenuto che risulta altresì sostenuta da un adeguato *fumus* di fondatezza la sussistenza dei presupposti per la revocabilità, ex artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., dell'atto di cessione da 2M S.r.l. a Malena Dario del 14.4.2014, in quanto sussistono elementi per ritenere, sempre ad un primo sommario esame, che il Malena fosse consapevole della revocabilità dell'atto di cessione del 7.9.2012, e, in particolare, dello stato di insolvenza di COMETI;

ricordato, a tal proposito, che COMETI, alla data dell'acquisto del pacchetto azionario da parte del Malena, era stata ammessa, in data 9.8.2013, alla procedura di amministrazione straordinaria e, in data 22.8.2013, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della medesima (con relativa iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale);



rilevato, altresì, che la ricorrente ha allegato, alle pagine 14 e 15 del ricorso, circostanze idonee a comprovare l'esistenza di rapporti sia economici che personali tra il Malena e la famiglia Mancini (si ricorda che Mancini Piero è stato presidente del consiglio di amministrazione di COMETI sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria), circostanze che non sono state in alcun modo contestate dal resistente;

rilevato, peraltro, che il resistente, costituendosi nel presente procedimento, non ha specificatamente contestato quando dedotto da controparte circa la sua consapevolezza dello stato di insolvenza di COMETI, e quindi delle condizioni di possibile revocabilità del negozio originario compiuto dal fallito;

ritenuto, infine, che, allo scopo di valutare il *fumus* dell'azione revocatoria fallimentare esercitata da COMETI nei confronti di 2M S.r.l., che costituisce il presupposto dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla stessa COMETI nei confronti del Malena, non possa avere rilievo quanto allegato dal resistente circa il fatto di aver acquistato le azioni ad un prezzo più alto di quello di acquisto da parte della 2M S.r.l. né che sia decorso un lasso temporale di circa un anno e mezzo tra la cessione del 7.9.2012 e quella del 14.4.2014;

ricordato, infatti, che l'azione revocatoria esercitata ai sensi dell'art. 66, secondo comma, L. Fall. nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito e che presuppone l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito all'origine della catena dei trasferimenti, richiede, per il suo accoglimento, soltanto l'accertamento della mala fede del subacquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito (consapevolezza che, nella fattispecie, sembra sussistere, per tutti i motivi innanzi indicati);

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che tale presupposto, nel sequestro conservativo ex art. 2905, comma secondo, c.c., vada valutato in relazione al soggetto terzo nel cui patrimonio si trovano i beni;

ricordato che tale presupposto, per giurisprudenza pacifica, possa essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti le condizioni patrimoniali del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi riguardanti il comportamento del debitore, che lascino presagire l'infruttuosità dell'eventuale esecuzione;

rilevato, quanto agli elementi oggettivi, che Malena Dario risulta proprietario di un solo bene immobile con rendita catastale di € 309,87;



rilevato, altresì, quanto agli elementi soggettivi, che il Malena risulta aver alienato, in data 2.9.2014, la sua quota di partecipazione alla GALILEO PROGETTO EDILIZIA S.R.L., pari al 95%, al mero valore nominale di € 9.500,00, nonostante dal bilancio della suddetta società al 31.12.2013 emergesse un discreto fatturato e un utile di esercizio;

rilevato, peraltro, che il resistente, costituendosi, non ha allegato alcun elemento specifico per contestare l'assunto di controparte circa la sua limitata capacità patrimoniale;

ritenuto, quindi, che – sulla base della sommaria valutazione propria della presente procedura – sussistono elementi idonei a ritenere che il Malena possa cedere a terzi anche il pacchetto azionario oggetto di causa;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso in esame meriti di essere accolto;

ritenuto che le spese del presente procedimento vadano liquidate unitamente al merito;

P.Q.M.

visto l'art. 669 octies c.p.c.,
in accoglimento del ricorso, autorizza il sequestro conservativo delle n. 47500 azioni di Ferrosud S.p.a. in concordato preventivo, cedute da Cometi S.p.a. a 2M S.r.l. con scrittura privata del 7.9.2012 a firme autenticate Notaio Francesco Cirianni (rep. n. 16173, raccolta n. 10835) e successivamente cedute a Malena Dario con scrittura privata del 14.4.2014 a firme autenticate Notaio Francesco Cirianni (rep. n. 19119, raccolta n. 12.874).

Spese al definitivo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Arezzo, 16.11.2015

IL GIUDICE

D.ssa Alessandra Guerrieri

Depositato in cancelleria il 18.11.15
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Eleonora Rimaldi)